



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta                          Presidente  
Dott. Giuseppe Magnoli                      Consigliere rel.  
Dott. Maria Tulumello                        Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile n. 690/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data n. Cron. Ufficio Notifiche di e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/11/2020

da

DE NA. PL IN PROPRIO E QUALE SOCIO della OFFICINE MECCANO PLASTICHE 1961 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv. ELENA IOGHA',

**PARTE RECLAMANTE**

contro

BA FRATELLI DI RO. BA E C. S.N.C., con il patrocinio dell'avv. CANNIZZARO PIERGIORGIO,

FALLIMENTO OFFICINE MECCANO PLASTICHE 1961 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO PAGLIUCA,

SA BE, RO CO, NA A MA  
DE LOC tutti con il patrocinio dell'avv. MARCO BERNARDI,

**RECLAMATI**

In punto: reclamo ex art.18 LF avverso sentenza di fallimento resa dal Tribunale di Bergamo pubblicata in data 20/07/2020 n.94/2020.

**CONCLUSIONI**

**Di parte reclamante**

Per questi motivi e per gli altri che meglio potranno essere illustrati in corso di causa, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia ai sensi dell'art. 18 e 19 R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

Sent. N.  
Cron. N.  
Rep. N.  
R. Gen. N. 690/2020  
Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)



In via principale

- Accertata la carenza dei requisiti di Legge ed accertata conseguentemente la possibilità per OMP di essere assoggettata al fallimento, respingere il Reclamo avanzato dai reclamanti.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

**Del reclamato FALLIMENTO OFFICINE MECCANO PLASTICHE 1961 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

In via principale

Rigettarsi tutte le domande avanzate dai reclamanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso

Spese di causa interamente rifuse.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n.94/2020 il tribunale di Bergamo, su ricorso di Ba Fratelli di Ro o Ba e C snc, ha dichiarato il fallimento della società Officine Meccano Plastiche 1961 srl in liquidazione. Ha - a premessa di tale decisione - accertato lo stato insolvenza della debitrice, la fallibilità di quest'ultima in quanto imprenditrice commerciale, e la presenza del requisito di cui all'art.15 LF.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto tempestivo reclamo ex art.18 LF la Società "OFFICINE MECCANO PLASTICHE 1961 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", (in breve "O.M.P. 1961 S.R.L. in liquidazione) ed il Dott. PII I DEN, personalmente in qualità di socio al 70% del capitale della società "OFFICINE MECCANO PLASTICHE 1961 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", chiedendo disporsi la revoca della dichiarazione di fallimento sul presupposto della non assoggettabilità di O.M.P. 1961 S.R.L. in liquidazione alle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27/01/2012 n.3, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art.31 del DL 18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni in legge 17/12/2012 n.221, in quanto la società in oggetto era iscritta allo speciale registro delle start up innovative, di cui all'art.25 del predetto decreto, possedendo tutti i requisiti richiesti da tale disposizione per usufruire dei benefici ivi previsti.

Si sono costituiti il Fallimento della Società "OFFICINE MECCANO PLASTICHE 1961 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", in persona del Curatore, la società creditrice istante Ba Fratelli di Ro o Ba e C snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i quattro lavoratori dipendenti intervenuti nel procedimento prefallimentare, signori Co' Rot Be S Ma v Ne e Lor Di chiedendo il rigetto dell'impugnazione, previa declaratoria della relativa inammissibilità in ragione della mancata opposizione in primo grado alla declaratoria di fallimento da parte dell'allora liquidatore della società fallenda.

La causa è stata assegnata in decisione all'udienza camerale del 18/11/2020, che si è tenuta mediante scambio telematico di note a norma dell'art. 221, comma quarto



della legge 77/2020.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo ex art. 18 L. Fall., in quanto tale mezzo di impugnazione ha effetto devolutivo "pieno", con conseguente inapplicabilità ad esso dei limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c (Cass. Sentenza n. 8226 in data 22.04.2015), cui consegue l'obbligo per la corte di merito di valutare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la declaratoria di fallimento, anche a prescindere da quanto è stato oggetto della valutazione da parte del tribunale (così, Cass. Ordinanza n. 15.645 in data 22.07.2020).

\*\*\*

Nel merito, l'esenzione dalle procedure concorsuali prevista dall'art.31 DL179/2012 suppone non soltanto l'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro previsto dall'ottavo comma dell'art.25 di tale decreto ma anche l'effettiva ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dal medesimo art.25 per la qualificazione dell'impresa come start up innovativa.

Nella specie, invece, difetta sia un requisito di carattere formale sia uno di carattere sostanziale.

Come evidenziato dalla stessa parte reclamante, l'oggetto sociale della OMP 1961 srl in liquidazione è il seguente: *"...la progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico nel settore delle materie plastiche, oggetti d'arredo e di design ed ogni altro articoli; - la progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di manufatti in plastica realizzati tramite stampaggio ad iniezione; - l'attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata alle materie plastiche, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei ed internazionali; - l'attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di stampi; la fabbricazione di articoli vari in materie plastiche. Tutte le suddette attività potranno essere svolte sia per conto proprio che per conto terzi. La società ha lo scopo di realizzare una nuova impresa produttiva nel territorio nazionale avvalendosi di tutte le agevolazioni fiscali, creditrici e di tutti i benefici previsti per il settore economico in cui opera dall'attuale e futura legislazione italiana ed europea. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari che risulteranno utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, inoltre, al sol fine del conseguimento dell'oggetto sociale, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere operazioni finanziarie e mobiliari, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e rilasciare fidejussioni e garanzie, anche reali, anche nell'interesse di terzi..."*. Vi è dunque prevista *"la progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico"*, ma non vi è indicato che i predetti prodotti e servizi, oltre che ad essere di alto valore tecnologico, presentino altresì un carattere di innovatività. Carattere invece espressamente richiesto dalla lettera f) dell'art.25, il quale, appunto, prevede che l'impresa, per essere qualificata start up innovativa,



debba avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in tal modo rendendo imprescindibile la concomitante presenza dei due distinti presupposti costituiti da un lato dall'elevato livello tecnologico del prodotto o del servizio e dall'altro lato dalla sua innovatività.

Ma soprattutto difetta la presenza del requisito n.3 della lettera h) del secondo comma dell'art.25 (è pacifica la non ricorrenza di alcuno degli altri requisiti alternativi, di cui ai punti 1 e 2), in quanto la OMP 1961 srl in liquidazione non risulta esser mai stata titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività di impresa. Infatti essa ha sì presentato, in data 18/04/2018, domanda di brevetto n. 102018000004647 per invenzione industriale, intitolata dispositivo pressacavo, ma l'ente competente (Ministero dello Sviluppo Economico) le ha risposto in data 23/06/2020 che il progetto presentato non possedeva le caratteristiche tipiche del brevetto industriale, bensì del modello di utilità, invitandola perciò *"ad effettuare la conversione della domanda in oggetto in domanda per modello di utilità"*. Con ciò escludendosi pertanto la ricorrenza del requisito di cui al n.3, relativo alla (sola) privativa per invenzione industriale e non a quella per modelli di utilità, senza che a quest'ultima possa essere estesa la disciplina di esenzione dal fallimento di cui al combinato disposto degli articoli 25 e 31 DL179/2012, essendo il ricorso all'analogia impedito dal carattere eccezionale, e quindi di stretta applicazione, di tale disciplina (art.14 disp.prel.cc).

Ad escluderne l'applicazione nella specie è poi il fatto che società fallenda è stata messa in liquidazione in data 5 luglio 2019, e, quindi da tale data non è più stata "attiva". Come bene evidenziato dalla difesa delle parti reclamate, le misure adottate dal legislatore mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, (in particolare giovanile), l'aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione, nonché a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese, oltre a una più massiccia attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese: la start-up, per perseguire tali obiettivi e, quindi, per essere iscritta nella sezione speciale e beneficiare della disciplina di speciale favore riservata dal legislatore, deve perciò essere attiva; allo scioglimento di una società, invece, consegue l'avvio della fase liquidatoria, che comporta inevitabilmente l'arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d'impresa; la società in stato di liquidazione potrebbe, ipoteticamente, continuare solamente la commercializzazione, quale *"atto utile per la liquidazione della società"* a norma del primo comma dell'art. 2489 cod. civ., ma con ogni evidenza la sola commercializzazione non consente di considerare la società stessa in possesso dei requisiti propri della start-up e ne esclude la permanenza nella sezione speciale, dalla quale deve infatti essere cancellata su istanza di parte o (in assenza) d'ufficio, per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie. L'incompatibilità tra la natura di start up innovativa e la fase liquidatoria dell'ente è stata del resto confermata dal Ministero dello Sviluppo Economico con interpello del 27 maggio 2019 (doc. 2 Fallimento).



Per le considerazioni che precedono il reclamo ex art.18 LF non può trovare accoglimento, e la sentenza di fallimento deve essere confermata.

\*\*\*

Al rigetto del reclamo consegue la condanna della parte reclamante alla rifusione, in favore di ciascuna delle tre parti reclamate, delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna di esse, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 - scaglione per valore indeterminato, complessità bassa - in complessivi €.6.615,00 per compenso professionale tabellare, di cui €.1.960,00 per fase di studio, €.1.350,00 per fase introduttiva ed €.3.305,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.

Sussistono gli estremi per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR 115/2002.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge il reclamo proposto da "OFFICINE MECCANO PLASTICHE 1961 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", e da DE NA<sup>1</sup> lott. PL. e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.94/2020 del tribunale di Bergamo, che ne ha dichiarato il fallimento;

condanna la parte reclamante a rifondere a ciascuna delle tre parti reclamate le spese di lite per il presente grado, liquidate come in parte motiva;

Dichiara la sussistenza degli estremi per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR 115/2002.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18/11/2020.

IL CONSIGLIERE EST.

Giuseppe Magnoli

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

